

L'ACCORDO IN SEDE ECOFIN

24 ottobre 2014 ore 06:00

## Cooperazione amministrativa in campo fiscale: via libera alle modifiche

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

L'ECOFIN del 14 ottobre scorso ha raggiunto l'accordo politico sul testo della proposta che modifica la direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale. La proposta è stata presentata dalla Commissione UE in data 12 giugno 2013, con l'obiettivo di promuovere lo scambio automatico di informazioni quale nuovo standard internazionale.

La proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE sulla **cooperazione amministrativa in campo fiscale**, sul cui testo l'ECOFIN ha raggiunto l'**accordo politico** in data 14 ottobre 2014, **amplia l'ambito di applicazione** della direttiva medesima con l'obiettivo di assicurare uno strumento più efficace di lotta alla frode e all'evasione fiscale.

La proposta infatti prevede l'inclusione, nell'elenco delle categorie di reddito soggette allo **scambio automatico di informazioni** nell'Unione europea, a partire **dal 1° gennaio 2015**, di ulteriori elementi quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei conti correnti.

In occasione dell'ECOFIN, il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Pier Carlo Padoan, ha rilevato come l'accordo del 14 ottobre 2014 rappresenta un importante passo verso una maggiore trasparenza, in grado di suggellare la fine del segreto bancario in ambito fiscale in tutta l'Unione europea. In tal modo, gli Stati membri dell'UE hanno dato piena attuazione al "new global standard on automatic exchange of information", sviluppato dall'OCSE ed accolto dal G20, a beneficio di tutti i cittadini comunitari.

Negli ultimi anni, la frode e l'evasione fiscale sono state fonte di notevole preoccupazione sia a livello comunitario che sul piano internazionale.

Il reddito non dichiarato e non assoggettato a tassazione è in grado di erodere considerevolmente le entrate erariali nazionali. Una più efficiente ed effettiva riscossione delle imposte è, pertanto, necessità ed esigenza impellente di tutti i Governi. A tal fine, lo scambio automatico di informazioni rappresenta lo strumento più adeguato.

L'attività sul testo della **proposta presentata nel giugno 2013** è stata svolta tenendo conto degli sviluppi a livello OCSE concernenti il global standard for the automatic exchange of information. La versione consolidata di tale standard è stata presentata dall'OCSE nel luglio 2014 ed ha incontrato il favore da parte dei Ministri delle Finanze del G20 e dei Governatori delle Banche centrali nel settembre 2014.

Con l'accordo del 14 ottobre 2014, sopraggiunge, quindi, il **supporto incondizionato allo scambio automatico delle informazioni** anche da parte degli Stati membri dell'UE.

La **nuova direttiva** sarà ufficialmente **approvata nel corso di uno dei prossimi meeting** dell'ECOFIN, senza la necessità di ulteriori discussioni, una volta che il testo sarà stato finalizzato in ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE. Secondo quanto previsto dall'art. 115 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'adozione della direttiva dovrà avvenire all'unanimità, una volta che il Parlamento europeo abbia fornito il suo parere non vincolante.

### [Lo scambio di informazioni secondo la direttiva n. 2011/16/UE](#)

La direttiva n. 2011/16/UE ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, stabilendo nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra

Stati membri per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali in ambito fiscale.

La direttiva disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta** all'art. 5, il quale prevede che, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro richiesto trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ("di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri"), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa. La direttiva individua nello **scambio di informazioni automatico** la **regola generale**, nonché lo strumento obbligatorio di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

Difatti, l'art. 8 ("Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni") prevede che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di **reddito** e di **capitale**:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere "in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015", informando tempestivamente la Commissione europea.

### **Le proposte di modifica alla direttiva n. 2011/16/UE**

In data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha proposto di **ampliare l'ambito di applicazione** dello **scambio automatico di informazioni** tra Amministrazioni finanziarie, di cui alla direttiva n. 2011/16/UE, al fine di intensificare la lotta all'evasione fiscale (Commissione europea, "Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation", 12 giugno 2013).

Le **principali modifiche** proposte dalla Commissione europea riguardano:

- il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva, il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo".

La Commissione europea ha proposto di **rimuovere il riferimento a tale "soglia minima"**

- l'introduzione, nell'art. 8 della direttiva, del paragrafo 3(a) il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni, relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento alle seguenti categorie di reddito: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti

- il paragrafo 5 dell'art. 8 della direttiva, il quale prevede che, **entro il 1° luglio 2017**, la Commissione europea deve presentare una relazione avente ad oggetto una **valutazione sul funzionamento dello strumento della cooperazione amministrativa** tra gli Stati membri attraverso l'analisi dei costi, dei vantaggi offerti dallo scambio automatico di informazioni e degli aspetti operativi ad esso collegati.

La proposta di modifica della direttiva prevede che eventuali proposte della Commissione europea possono avere ad oggetto non solo le categorie di reddito indicate nel paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (vale a dire redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) ma anche le **nuove categorie di reddito** identificate con la proposta di modifica della direttiva in commento.

Inoltre, il paragrafo 5(a) dell'art. 8 della direttiva contempla la possibilità di **rafforzare il funzionamento** dello scambio automatico di informazioni prevedendo che l'autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1 gennaio 2017 "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate

al paragrafo 1 dell'art. 8”.

La proposta di modifica della direttiva prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni automatico debba riguardare **tutte le categorie di reddito** previste dal paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (e non solo le categorie originariamente previste).

La proposta di modifica della direttiva sancisce la possibilità di **ampliare**, a partire **dal 2017**, l'elenco delle **categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico**, includendo tra le stesse le **royalties**.

La proposta di modifica della direttiva prevede, infine, l'adozione e pubblicazione da parte degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2014, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle norme della direttiva n. a partire dal 1° gennaio 2015.

In occasione della presentazione della proposta di modifica della direttiva, il Commissario per la Fiscalità ha avuto modo di precisare come essa rappresenti, per tutti gli Stati membri dell'UE, “uno **strumento più efficace** per accertare e riscuotere le imposte dovute, mentre l'Unione sarà in una migliore posizione per promuovere a livello mondiale norme più rigorose di buona governance in materia fiscale.

Sarà un'altra arma potente nel nostro arsenale per contrastare con forza l'evasione fiscale”.

Copyright © - Riproduzione riservata